



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

DDL concernente: Disposizioni varie in materia di entrate, riqualificazione della spesa, politiche sociali e di sviluppo.

Relazione

Il presente Disegno di Legge, predisposto in stretta coerenza con le linee strategiche contenute nel Documento di Programmazione Economica e Finanziaria 2006-2008 approvato dal Consiglio Regionale, è composto da 23 articoli raggruppati in 5 capi.

Nell'ambito della ridefinizione dell'autonomia finanziaria della Regione con il presente Disegno di Legge vengono previsti alcuni nuovi regimi d'imposta che consentiranno di creare beneficio in termini di entrate relativamente ad attività economiche o di consumo dei beni isolani per le quali attualmente la Regione non ha nessuna forma di entrata né diretta né compartecipata (Artt. 2, 3 e 4), quota parte di tali entrate verrà destinata al finanziamento di un "fondo perequativo" per lo sviluppo e la coesione territoriale (Art. 5).

Nel Disegno di Legge è prevista, inoltre, l'Istituzione dell'Agenzia Regionale per le Entrate, quale strumento di supporto all'Amministrazione e di rafforzamento della politica regionale per le Entrate. (Art. 1).

In linea con le strategie finalizzate alla ridefinizione dell'autonomia finanziaria e contabile della Regione e al risanamento finanziario del Bilancio, il Disegno di Legge modifica sostanzialmente il vigente sistema di controllo effettuato dalla Ragioneria e riporta, ai fini di un puntuale riscontro e coordinamento in materia di entrate di provenienza statale (assegnazioni statali), la relativa competenza in capo all'Assessorato del bilancio (Art. 6).

Si segnalano tra gli obiettivi per il rafforzamento della competitività e per lo sviluppo del sistema regionale:

- l'istituzione dell'Agenzia Sardegna Promozione quale strumento fondamentale per evitare da un lato tutte le sovrapposizioni e i doppioni di competenza degli enti e dei vari organismi che operano nei settori del turismo dell'artigianato tipico e dell'agro-alimentare e dall'altro potenziare la capacità di penetrazione dei prodotti regionali nei mercati italiani ed esteri. (Art. 7).
- la previsione di un programma di diffusione della conoscenza della lingua inglese (Sardegna speaks English) (Art. 12, comma 1);



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

- la promozione e il finanziamento di un programma di interventi denominato “Sardegna fatti bella”, da realizzarsi da parte degli Enti locali singoli o associati, per favorire il risanamento, la salvaguardia e la valorizzazione del patrimonio ecologico-ambientale della Sardegna.

Gli enti beneficiari concorrono al finanziamento dei progetti inclusi nel programma, in misura non inferiore a un terzo delle spese ammesse; tali progetti devono essere rivolti alla pulizia delle campagne, delle aree prospicienti le spiagge e dei centri abitati nonché ad iniziative di educazione ambientale nelle scuole dell’obbligo, hanno la durata di un anno e devono essere attuati con l’impiego di disoccupati. La spesa autorizzata per l’anno 2006 è pari a euro 20.000.000 di cui almeno euro 1.000.000 sono destinati al Comune di La Maddalena.

- la previsione di un progetto sperimentali denominato “Fabbrica della creatività”: volto alla creazione di un centro di incontro e di lavoro delle arti contemporanee.

Per quanto concerne le politiche sociali si segnalano i seguenti interventi:

- rientro in famiglia di persone attualmente inserite in strutture sanitarie e/o sociali (Programma “ritornare a casa”) (Art. 13, comma 1);
- percorso di reinserimento sociale di giovani dimessi da strutture residenziali (Art. 13, comma 2);
- permanenza di persone non autosufficienti nella propria abitazione (Art. 13, comma 3).
- fissazione di un nuovo tetto di mutuo concedibile ai sensi della L.R. 32/85 e s.m.i. e aumento della durata del mutuo sino ad un massimo di 20 anni (Art. 13, comma 4).

L’esigenza di tali modifiche scaturisce dall’attuale disinteresse nei confronti di uno strumento di agevolazione non più adeguato alle richieste dell’utenza per l’accesso alla prima casa di civile abitazione. L’importo massimo attualmente concedibile, pari ad €. 72.640,00, risulta infatti ormai insufficiente per far fronte alle spese legate all’acquisto di una casa nonché alla sua costruzione. Così come la durata massima di mutuo, pari attualmente a dieci o quindici anni, non è ormai concorrenziale rispetto alle offerte proposte dagli Istituti di Credito. L’incremento della durata del mutuo comporterà infatti una diminuzione dell’importo della rata cui devono far fronte semestralmente i mutuatari. In particolare ogni famiglia potrà risparmiare mensilmente circa €. 124 a fronte di un mutuo ventennale di €. 90.000, (si passerebbe infatti da una rata semestrale di €. 3.535, pari a €. 589 mensili, per un mutuo quindicennale, ad una rata semestrale di €. 2.790, pari a €. 465 mensili, per un mutuo ventennale). E’ inoltre introdotta, per



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

famiglie di nuova formazione, al di sotto di una determinata soglia di reddito, la formula del mutuo a tasso zero.

Si segnala inoltre la norma di contenimento della spesa prevista all'articolo 15 e relativa all'attuazione delle disposizioni di cui al comma 4 dell'articolo 9 della legge regionale 21 aprile 2005, n. 7 (legge finanziaria 2005), che prevedono la cessazione degli effetti previsti dalla legge regionale 13 giugno 1989, n. 42.

Al riguardo si rammenta che la citata legge aveva istituito presso l'Assessorato del Lavoro, l'albo regionale del personale docente e non docente con contratto a tempo indeterminato alla data del 31 dicembre 1988, degli enti convenzionati con la Regione per l'attuazione dei piani di formazione professionale ai sensi della legge regionale 1° giugno 1979, n. 47.

Attualmente sono iscritti all'albo 759 lavoratori della formazione di cui 476 non docenti e 283 docenti. Gli ultracinquantenni risultano essere 234.

L'articolo prevede una duplice possibilità di incentivazione all'esodo per i lavoratori che chiedano la cancellazione dall'albo e contestualmente la risoluzione del rapporto di lavoro: al comma 2 è data tale possibilità a quei lavoratori che hanno maturato i requisiti di legge per il pensionamento, al comma 3 a quelli che non hanno maturato i requisiti di legge per il pensionamento.

Nei commi 4 e 5 vengono indicati: la modalità di presentazione delle domanda (da trasmettere all'Assessorato del Lavoro con l'indicazione dei requisiti) e i termini per la corresponsione delle indennità (tre mesi dalla data di estinzione del rapporto di lavoro).

Infine, si segnalano le disposizioni di contenimento e razionalizzazione della spesa in materia di personale di cui all'articolo 16.